

*(I lavori iniziano alle ore 14.34 con l'esame delle interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno del Consiglio regionale)*

OMISSIS

\*\*\*\*\*

Interrogazione a risposta immediata n. 156 presentata da Rossi, inerente a *"Rappresentanza territoriale delle varie aree protette amministrare dall'Ente Parco del Ticino e del lago Maggiore"*

PRESIDENTE

Proseguiamo i lavori esaminando l'interrogazione a risposta immediata n. 156.  
La parola al Consigliere Rossi per l'illustrazione.

ROSSI Domenico

Grazie, Presidente.

Quest'interrogazione nasce perché nell'Ente Parco del Ticino del Lago Maggiore, durante l'ultima elezione che si è svolta pochi mesi fa, l'esito della votazione ha generato una questione di rappresentanza. Nel senso che il territorio, con la rappresentanza più alta da un punto di vista territoriale dentro l'Ente Parco, non ha, invece, trovato rappresentanza dentro la comunità dei Sindaci. Questo crea un problema anche a livello di gestione all'interno del Parco.

Ripercorrendo velocemente le tappe noi sappiamo che c'è una legge quadro nazionale che si occupa delle aree protette. Legge dalla quale la Regione Piemonte ha emanato, nel 2009, una sua legge generale sulla tutela delle aree protette. Una legge ancora in vigore, modificata nel 2015, durante la precedente legislatura con una riforma che, di fatto, ha previsto un accorpamento dei diversi parchi in enti che hanno raggruppato per zone più o meno omogenee le differenti aree parco.

Le modalità di nomina dei Consiglieri sono disciplinate dall'articolo 15, comma 2 della legge regionale n. 19 del 2009, e le varie comunità dei parchi hanno provveduto a specificare le modalità di voto all'interno di statuti e regolamenti.

Purtroppo, per quanto riguarda la Comunità del Parco del Ticino e del Lago Maggiore, le disposizioni, così come sono state recepite, non hanno garantito una piena rappresentanza anche delle aree più rappresentative. Da questo punto di vista, è scaturita la situazione che oggi sono qui a rappresentare con quest'interrogazione.

L'esito, come dicevo prima, della votazione svoltasi nell'assemblea della comunità del Parco il 9 dicembre 2019, non ha assicurato rappresentanza territoriale. L'esito prevede che il 65,99% della superficie delle aree protette in gestione dell'ente non abbia un proprio rappresentante in seno al Consiglio direttivo. Infatti, risultano escluse: Piano Rosa, Palude di Casalbeltrame, Parco del Ticino che è l'area più importante dal punto di vista dell'estensione, Parco dei Lagoni di Mercurago, Canneti di Dormelletto, Bosco Solivo, Monte Mesma e Colle di Buccione. Inoltre, rimane senza un proprio rappresentante il Parco del Ticino, che da solo rappresenta il 45% dell'intero Ente Parco.

Quest'interrogazione l'avevo già preparata tra fine dicembre e inizio gennaio perché, chiaramente, queste nomine vanno ratificate dalla Giunta. Purtroppo arriva due giorni dopo la ratifica, perché ho letto sul notiziario della regione Piemonte che venerdì la Giunta ha deciso di ratificare queste nomine.

L'unico eletto di tutta la Provincia di Novara è di un Comune che però appartiene al Parco delle Lame del Sesia, quindi anche tutta la Provincia di Novara non è rappresentata nel Consiglio.

Interrogo la Giunta per capire quali azioni intende mettere in campo, al fine di assicurare piena rappresentanza a tutti i territori delle aree protette.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Rossi.

Ricordo a tutti coloro che sono in aula, se non fossero interessati alle interrogazioni, che possono uscire.

La parola all'Assessore Carosso per la risposta.

CAROSSO Fabio, *Assessore ai parchi*

Grazie, Presidente.

Effettivamente ci siamo confrontati con il Consigliere Rossi su quest'argomento e devo dire che ha ragione quando dice che il territorio deve essere sempre ampiamente rappresentato.

Do una lettura tecnica di quello che mi è stato dato dagli Uffici perché, essendo una legge regionale, c'è un gruppo di Sindaci e tutto il Consiglio dell'Ente, quindi devo leggere anch'io nello specifico i dettagli tecnici.

La legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19, in materia di rinnovo degli organi degli Enti di gestione delle aree naturali protette dispone, all'articolo 14, comma 1, che il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra candidati con comprovata competenza e rappresentatività territoriale, d'intesa con le Comunità delle Aree protette, intesa che deve essere espressa nel termine di 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione.

Il successivo articolo 15 disciplina la composizione e le competenze del Consiglio, nonché la modalità di nomina dei consiglieri. Ai sensi del comma 1, il Consiglio dell'Ente di gestione risulta composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri per gli enti di gestione le cui Aree protette comprendono meno di dieci Comuni; sei membri quando comprendono tra dieci e 30 Comuni; otto membri quando comprendono più di 30 Comuni.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che tutti i componenti del Consiglio appena elencati, a eccezione del Presidente, sono nominati su designazione della Comunità delle Aree protette, con voto limitato e in modo che sia garantita la rappresentanza delle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni agricole nazionali più rappresentative.

Ai fini delle designazioni di cui sopra, l'unica eccezione è costituita dai Comuni il cui territorio rappresenta più del 25% della superficie complessiva delle Aree protette in gestione all'Ente, per i quali è previsto, *ex lege*, il diritto alla designazione diretta di un componente del Consiglio.

Per dare avvio alle procedure di rinnovo degli organi, l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare sul supplemento n. 2 del BUR n. 31 del 1° agosto 2019 u.s. il comunicato del Presidente della Giunta regionale, finalizzato ad acquisire le candidature alla nomina a Presidente degli Enti di gestione.

Con successiva nota n. 23094 del 13/09/2019 ha provveduto a segnalare alle Comunità delle Aree protette degli Enti le procedure di loro competenza finalizzate alle designazioni dei nominativi dei consiglieri, onde consentire la costituzione degli organi. In particolare, nella nota *de quo* si rammenta, in ossequio alla previsione di legge, che tutte le designazioni dei consiglieri spettano alle Comunità delle Aree protette, che devono procedervi con il sistema del voto

limitato. A tal proposito, si evidenzia che il sistema di voto sopra citato, che assegna a ciascun elettore un numero di voti inferiore rispetto al numero di consiglieri da esprimere, è stato previsto dal legislatore regionale allo scopo specifico di tutelare eventuali minoranze che dovessero crearsi in seno all'organismo elettore.

In riferimento ai territori interessati, occorre rammentare che la Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 19/2009, ha affidato all'Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore le seguenti Aree: Riserva naturale della Bessa; Riserva naturale delle Baragge; Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza; Parco naturale delle Lame del Sesia; Riserva naturale della Garzaia di Villarboit; Riserva naturale della Garzaia di Carisio; Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame; Parco naturale del Ticino; Parco naturale dei Lagoni di Mercurago; Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, Riserva naturale di Fondo Toce; Riserva naturale di Bosco Solivo; Riserva naturale del Monte Mesma; Riserva naturale del Colle di Buccione.

In merito agli esiti delle designazioni effettuate dalla Comunità delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, occorre precisare che, essendo la Comunità delle aree protette organo dell'Ente di gestione, essa è dotata di propria e autonoma potestà di regolamentazione delle sedute e dei meccanismi di voto delle stesse, sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nella legge.

In tal caso, la disposizione dell'articolo 15, comma 2 della legge 19/2009 richiede esclusivamente l'applicazione del criterio del voto limitato nella scelta dei nominativi da designare, lasciando libera ogni singola assemblea nella scelta di come declinare la percentuale di preferenze da far esprimere a ciascun componente.

Nel caso di specie, la Comunità delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, nell'individuare i criteri del voto ha deciso, con deliberazione n. 1 del 7 ottobre 2019, di fissare nel tetto dei due terzi il numero massimo di preferenze per ciascun elettore, con ciò rispettando il meccanismo del voto limitato che, si ripete, implica che le preferenze debbano essere in numero inferiore rispetto al totale dei candidati da eleggere.

Va da sé che tale meccanismo di tutela per assicurare il rispetto delle minoranze presuppone la partecipazione alla seduta di tutti gli aventi diritto al voto; risulta invece dagli atti acquisiti che, in occasione della seduta per l'espressione del voto per la designazione dei nominativi dei Consiglieri, tenutasi in data 9 dicembre 2019, è stata registrata la significativa assenza di alcuni componenti della Comunità tra quelli rappresentativi dei Comuni facenti parte del Parco naturale del Ticino e delle Riserve naturali limitrofe.

L'interrogazione presentata evidenzia la mancanza della designazione di un rappresentante proprio dei territori facenti parte del Parco naturale del Ticino e delle Riserve naturali limitrofe.

Giova altresì sottolineare che, anche in occasione della seduta della Comunità delle Aree protette, nella quale sono stati discussi i criteri relativi alle modalità di voto, come risulta dalla deliberazione della Comunità n. 1 del 7 ottobre 2019, è stata registrata l'assenza di parte dei rappresentanti dell'area territoriale in argomento.

Ciò premesso, appare del tutto evidente come i provvedimenti adottati dalla Comunità delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore risultino pienamente legittimi sotto il profilo amministrativo in merito all'applicazione dell'istituto giuridico del voto limitato come declinato ex legge regionale 19/2009.

Inoltre, si rammenta che, in riferimento alla rappresentanza dei territori delle Aree protette, oltre alla già citata fattispecie di cui all'articolo 15, comma 2 della l.r. 19/2009 (*“Diritto alla designazione diretta di un componente del Consiglio per i Comuni il cui territorio rappresenta più del 25% della superficie complessiva delle Aree protette in gestione all'ente”*), la legge in parola contempla la possibilità di prevedere nello statuto dell'ente la costituzione di più di una comunità delle Aree protette ove necessario, in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle Aree gestite (articolo 18, comma 1).

Si ritiene quindi che la normativa vigente già contempra tutti gli strumenti per assicurare la piena rappresentanza dei territori delle Aree naturali protette, fatta salva la partecipazione attiva dei loro rappresentanti nell'ambito delle sedi istituzionali previste (Comunità delle Aree protette).

PRESIDENTE

Ringrazio il Vicepresidente Carosso, al quale ricordo per le risposte ci sono cinque minuti.

\*\*\*\*\*

OMISSIS

*(Alle ore 15.49 il Presidente dichiara esaurita la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata)*

*(La seduta inizia alle ore 15.53)*